



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 del 27/09/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI PER REGOLAMENTARE L'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCURSUALI DI ALTRI ENTI

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 10:30, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

Presiede l'adunanza il Sign. Annalisa Mele in qualità di Sindaco

Mele Annalisa	SINDACO	P
Piredda Stefania	ASSESSORE	P
CONGIU Bruno	ASSESSORE	A
Ferralis Gabriele	ASSESSORE	P
Soddu Luciano	ASSESSORE	A

risultano presenti n.3 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Liborio Faraci

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta comunale n°131 del 30.12.2010 è stato approvato il “*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*”;
- con successive deliberazioni della Giunta comunale sono state approvate modifiche al “*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*”;
- l'art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce, al comma 7, che gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali mediante il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell'art. 89, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la potestà regolamentare dell'ente locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l'art. 9, c. 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che: “*A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]*”;

VISTO l'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto Regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il “previo accordo” previsto dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, e inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

VISTA la Del. 11 settembre 2013, n. 124 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, la quale ha chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui rapportare il “*previo accordo tra le Amministrazioni interessate*”, ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “*alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo*”, che concettualmente

“implica l'intesa e il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria”;

VISTO l'art. 14, c. 14-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*Spending Review*), il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche che non dispongono di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre Amministrazioni Pubbliche per l'utilizzo delle graduatorie da queste approvate e/o da approvarsi in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati: a) di realizzare economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, b) di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'art. 35, D.Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, *“Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...)”;*

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente e imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

PRESO ATTO delle conclusioni della Sezione di controllo per la Regione Marche della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 41/2019 depositata in data 9 settembre 2019, ha chiarito che: *“Peraltro, è stato evidenziato come tale accordo con le altre Amministrazioni interessate, sebbene la normativa non lo imponga, dovrebbe, per ragioni di trasparenza, precedere l'indizione del concorso del diverso Ente o l'approvazione della graduatoria. In tal senso, la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 124/2013, ha affermato che ciò che rileva è che “l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici*

uffici". (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni nn. 189/2018 e 371/2018, che si sofferma anche sugli altri requisiti richiesti dall'ordinamento ai fini del corretto e legittimo utilizzo della graduatoria di altro Ente)."

VISTA LA legge N.160 del 27.12.2019 (legge di bilancio che dispone sulla validità delle graduatorie dal 1 gennaio 2020 come segue:

Vengono private di validità quelle più risalenti nel tempo, non sono più valide quelle approvate fino al 2010.

Le graduatorie approvate nel 2011, hanno validità fino al 30.03.2020.

Le graduatorie approvate dal 2012 al 2017 sono valide fino al 30.09.2020 e non sono previste condizioni specifiche per gli idonei quali il superamento di un esame-colloquio di idoneità.

Le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono valide per tre anni dall'approvazione della graduatoria ed anche in questo caso non sono previste condizioni specifiche per gli idonei.

Le graduatorie approvate dal 2020, invece, sono valide per due anni.

RICHIAMATA la G.C .n.29 del 21/04/2020 con la quale si era proceduto all'approvazione di un regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri Enti.

COSIDERATO che il Regolamento di cui alla G.C. n. 29 del 21/04/2020 , risulta troppo restrittivo individuando esclusivamente l'utilizzo di graduatorie di altri Enti locali, e pertanto si ravvisa la necessità di poter usufruire di una platea di Enti più ampia inserendo la possibilità di utilizzo di graduatorie concorsuali della Regione Sardegna e degli Enti del sistema Regione.

RITENUTO NECESSARIO approvare pertanto un nuovo Regolamento che integra il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e che va a sostituire il precedente approvato con G.C. n. 29 del 21/04/2020.

VISTO l'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO inoltre il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 48, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Amministrativa , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000.

Riscontrato che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ragioneria in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018; con votazione unanime

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "*Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri Enti*" che integra il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e sostituisce in toto il precedente Regolamento approvato con

G.C. n. 29 del 21/04/2020 , e che risulta composto da n. 7 articoli che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

2. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
3. DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI BONARCADO

**INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
UFFICI E SERVIZI PER
REGOLAMENTARE L'UTILIZZO DI
GRADUATORIE CONCORSUALI DI
ALTRI ENTI**

INDICE

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti localiArt. 2 -

Modalità di utilizzo

Art. 3 - Condizioni di utilizzo della graduatoria

Art. 4- Criteri di scelta dell'Ente Pubblico

Art. 5 Procedimento

Art. 6 -Chiamata degli idonei

Art. 7 - Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie del Comune di Bonarcado

Art. 1 - Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti locali

Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dell'art. 1 comma 147 della Legge 160/2019, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, il Comune di Bonarcado può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.

L'Ente – in assenza di proprie graduatorie in corso di validità di concorsi pubblici, per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti vacanti da ricoprire secondo il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale – può avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n.350/2003, e dell'art. 1 comma 147 della Legge 160/2019 della facoltà di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato in corso di validità, formate da altre amministrazioni della Regione Sardegna ed Enti sistema Regione e Comuni della Sardegna e città Metropolitana di Cagliari, a seguito selezioni pubbliche per categorie, profili professionali e regime giuridico analoghi a quelli di cui necessita al fine di assumere unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e limiti di legge in materia, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., fermo restando in tal caso la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Le motivazioni alla base di tale scelta possono risiedere nella semplificazione dei procedimenti di selezione, nella economicità degli atti, nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'espletamento di procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti.

La presente regolamentazione va a sostituire integralmente la disciplina disposta con deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 21/04/2020, avente per oggetto "Integrazione Regolamento degli uffici e dei servizi-approvazione disposizioni per regolamentare l'utilizzo graduatorie di altri Enti Locali finalizzato all'assunzione di personale.

Art. 2 - Modalità di utilizzo

L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia prima che durante la procedura concorsuale che dopo l'approvazione della graduatoria.

L'utilizzo deve essere disposto con deliberazione della giunta. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.

L'intesa fra gli Enti si concretizza con la stipula di una convenzione in cui in generale sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie ed in cui può essere previsto che l'ente utilizzatore corrisponda all'ente che ha approvato la graduatoria un rimborso

per una quota delle spese dallo stesso sostenute per la indizione e lo svolgimento del concorso stesso.

In particolare dovranno essere indicati: la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli Enti convenzionati.

L'utilizzo può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzioni a tempo determinato. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria. Pertanto l'utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.

L'utilizzo delle graduatorie di altri Enti deve essere preceduto, sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia per le assunzioni a tempo determinato superiori a dodici mesi, all'esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. n.165/2001.

È consentito l'utilizzo di graduatorie di altri Enti di cui al punto precedente, previo accordo con l'Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie. Tale accordo può essere siglato sia prima dell'indizione dei relativi concorsi da parte di altre Amministrazioni, sia successivamente, nonché anche dopo l'approvazione della graduatoria, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli articoli successivi.

La stipula dell'accordo, deliberata appositamente dalla Giunta, deve essere in ogni caso preceduta dall'opzione espressa in sede di piano occupazionale e/o Programmazione del Fabbisogno di personale, in cui sia stata scelta l'opzione dell'accesso alla graduatoria di altro Ente Pubblico con modalità di copertura del posto e del profilo da ricoprire.

E' inoltre richiesto il consenso scritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso un Ente diverso da quello presso cui ha effettuato la procedura concorsuale

Art. 3 - Condizioni di utilizzo della graduatoria

L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri Enti Pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) le graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato sono quelle concorsuali della Regione Sardegna ed Enti sistema Regione e Comuni della Sardegna e città Metropolitana di Cagliari;
- b) il profilo e categoria professionale del posto che si intende ricoprire devono essere analoghe a quelli dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare , anche alla luce dei requisiti richiesti come il titolo di studio specifico per il posto da ricoprire nell'Ente utilizzatore.
- c) deve sussistere la medesima omogeneità anche per il regime giuridico (a tempo pieno ovvero a tempo parziale) delle possibili assunzioni, tra i posti messi a concorso dall'Ente di cui si intende utilizzare la graduatoria e di quelli che si intende coprire, nel seguente caso:

- Ente che vuole utilizzare la graduatoria ha un posto in regime di full-time, pertanto divieto di utilizzo graduatorie di concorso di altri Enti a tempo parziale, poiché tale fattispecie creerebbe un regime migliorativo dell'idoneo rispetto al vincitore del concorso.
- Ente che vuole utilizzare la graduatoria ha un posto in regime di part-time, è possibile l'utilizzo della graduatoria in regime di full-time di altri Enti, poiché è a discrezione dell'idoneo se accettare o no, non pregiudicando il posto tenuto in quella graduatoria nel caso di non accettazione, ritenuto altresì ammissibile anche da sentenza n.680 del 23/02/2021 del TAR Campania-sezione di Salerno

Art. 4- Criteri di scelta dell'Ente Pubblico

La scelta dell'Ente Pubblico con il quale stipulare la convenzione per l'utilizzo di idonei di graduatorie avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) la richiesta di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, può essere rivolta ad Enti del comparto ed in particolare : Regione Sardegna, ed Enti sistema Regione e quindi non è rivolta "esclusivamente ai Comuni";
- b) è applicabile il criterio "**territoriale**" in base alla vicinanza geografica, misurata con la distanza chilometrica dell'Ente partecipante al Comune di Bonarcado esclusivamente ai **Comuni appartenenti alla Regione Sardegna e città metropolitana di Cagliari**:
 - Distanza dal Comune di Bonarcado fino a 30Km (punti 4)
 - Distanza dal Comune di Bonarcado fino a 50 km (punti 3)
 - Distanza dal Comune di Bonarcado fino a 80 Km (punti 2)
 - Distanza dal Comune di Bonarcado superiore a 80Km (punti 1)

In caso di parità è altresì applicabile quanto disposto dai punti d) ed e) del presente articolo.

- c) Viene data precedenza alle graduatorie approvate dai Comuni della **Regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari** , solo nel caso di procedura deserta di cui al punto B), si procede all'utilizzo delle graduatorie della Regione Sardegna ed Enti Sistema Regione, dando atto che non è applicabile il criterio della distanza chilometrica, ma altresì applicabili i punti d) ed e) del presente articolo.
- d) E' altresì applicabile il criterio "**cronologico**" (applicabile in caso di parità di cui al punto b) e sempre al punto c): Nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizione della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria in corso di validità approvata in data più recente rispetto alle altre con riferimento all'annualità di approvazione;
- e) Nel caso di più graduatorie disponibili dopo aver applicato il criterio territoriale e/o cronologico le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio

collocato in base all'ordine di graduatoria e, a parità di collocazione, quello col punteggio finale più elevato e, a parità di punteggio quello più giovane di età, nel caso ancora di parità tra candidati della stessa età, l'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Bonarcado della manifestazione di interesse dell'Ente che ha ceduto la graduatoria dove sono presenti candidati di pari punteggio per età anagrafica.

Art. 5 - Procedimento

Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente art. 4 è stabilito il seguente procedimento:

a) l'Ufficio Personale, al verificarsi dei presupposti e condizioni di legge, e del presente Regolamento procede a formulare espressa richiesta (tramite PEC o per mail) agli Enti secondo l'ordine di vicinanza geografica, come previsto dal precedente articolo 4 lettera c); al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo, da parte del Comune di Bonarcado, di graduatorie, in corso di validità ovvero in corso di formazione, per la copertura di posti, in categoria, profilo professionale e regime giuridico analogo a quello che il Comune di Bonarcado intende ricoprire mediante la suddetta modalità di reclutamento, secondo la programmazione Triennale di Fabbisogno di Personale;

b) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie in corso di validità ovvero in corso di formazione individuate ai sensi della precedente lettera a) è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria;

c) in caso di graduatoria già approvata e in corso di validità ai soggetti utilmente ivi collocati è assegnato un termine minimo di cinque giorni per comunicare la propria disponibilità in ordine alla assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, fermo restando che la rinuncia espressa o la mancata risposta entro i 5 giorni non pregiudica la posizione dell'idoneo o vincitore nella graduatoria dell'Ente detentore della stessa.

Art. 6 -Chiamata degli idonei

La chiamata degli idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria.

Il comune di Bonarcado si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione dell'idoneo posizionato utilmente, qualora vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.

Art. 7 - Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie del Comune di Bonarcado

In caso di richieste di utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o indeterminato aperte nel Comune di Bonarcado, da parte di altri enti, il Responsabile del Personale valuterà le stesse sulla base del numero di idonei presenti e del numero di assunzioni previste, è condizione della valutazione della richiesta la preventiva approvazione da parte dell'Ente richiedente di un accordo che disciplini i criteri di accesso alla graduatoria in altri Enti del Comparto, da sottoscrivere tra gli enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non potrà avere una durata superiore ad anni uno.

Nell'accordo dovranno essere disciplinati numero dei posti da concedere, modalità pratiche di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni.

Gli idonei che non accettassero proposte di assunzione da parte dell'ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dal Comune di Bonarcado.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22/09/2022

Il Responsabile
F.to Antonella Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Annalisa Mele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Liborio Faraci

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 27/09/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Li, 27/09/2022

IL SEGRETARIO
F.to Liborio Faraci

Copia conforme all'originale

Li, 27/09/2022
